



Scheda informativa

Pensionamento

Diritti al pensionamento

Il diritto alla rendita di vecchiaia prende inizio il giorno del pensionamento ordinario e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede. L'età del pensionamento ordinario corrisponde all'età di riferimento secondo l'AVS (art. 15 Regolamento FEOC).

La rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia viene versata automaticamente a partire dal pensionamento, a meno che la persona assicurata non abbia scelto di ricevere l'intera prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale. L'importo della rendita annua corrisponde al capitale di vecchiaia disponibile al momento dell'inizio del diritto alle prestazioni, moltiplicato per il tasso di conversione. Il tasso di conversione applicato è consultabile nel nostro regolamento.

Tasso di conversione

Il tasso di conversione rappresenta l'aliquota che viene applicata per convertire in rendita l'aver di vecchiaia disponibile al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il tasso di conversione applicato dal FEOC è consultabile nel nostro regolamento.

La prestazione in capitale

La persona assicurata può optare per una prestazione parziale o totale in capitale, a condizione che renda nota la sua volontà, per iscritto e in forma cartacea, con almeno 1 mese di anticipo rispetto alla data di pensionamento. Se la persona assicurata è coniugata, il pagamento sotto forma di capitale potrà avvenire solo con il consenso scritto del coniuge.

Questa scelta incide sulla rendita di vecchiaia. Se la persona assicurata decide di ricevere l'intero capitale, il diritto alla rendita e a qualsiasi altra prestazione del Fondo decade. Se la persona assicurata decide di ricevere una parte del capitale, la rendita di vecchiaia viene diminuita proporzionalmente.

Pensionamento anticipato

Il pensionamento anticipato è possibile a partire dall'età di 60 anni. In accordo con il Datore di lavoro, è possibile beneficiare di un pensionamento anticipato dal 58° anno d'età.

Pensionamento parziale

Un assicurato attivo che abbia almeno 60 anni, o 58 e con l'accordo del Datore di lavoro, può chiedere di

essere messo al beneficio di una rendita di pensionamento parziale se riduce il suo grado di occupazione e se il suo avere di vecchiaia è ridotto almeno del 20%, ma al massimo dell'80%.

Pensionamento differito

In caso di mantenimento dell'attività lucrativa oltre l'età ordinaria di pensionamento, possibile unicamente previo consenso del Datore di lavoro, la persona assicurata è messa al beneficio di un pensionamento differito, al più tardi fino all'età di 70 anni compiuti.

Ulteriori informazioni

La rendita per figli di un pensionato ammonta al 20% della rendita di vecchiaia ed è pagabile fino ai 18 anni (o 25 se agli studi).

Disposizioni e riferimenti di legge

- Artt. 13-17 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) - *Prestazioni di vecchiaia*;
- Artt. 29-35 Regolamento FEOC - *Prestazioni di vecchiaia*

Le informazioni riportate nel presente documento sono indirizzate agli affiliati del FEOC e non sono in nessun modo vincolanti. In questo senso si rimanda alle rispettive leggi in vigore e al Regolamento FEOC.